

6663 2018



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

MARIA CRISTINA GIANCOLA

Presidente

Assegno
divorzile

FRANCESCO A. GENOVESE

Consigliere

CARLO DE CHIARA

Consigliere

LAURA TRICOMI

Consigliere

Ud.

ANTONIO PIETRO LAMORGESE Consigliere - Rel.

18/01/2018

Cass. 6663

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 dlgs 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

ORDINANZA

sul ricorso 6661/2014 proposto da:

MD, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato D'Angeli Liuba, giusta procura in calce al ricorso;

C.O.

-ricorrente -

contro

MN ;

- intimata -

avverso la sentenza n. 506/2013 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 07/08/2013;

Q.

*ord.
60
2018*

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2018 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 7 agosto 2013, ha accolto il gravame di MD ; avverso la sentenza impugnata nella parte in cui aveva posto a suo carico l'obbligo di pagamento di un contributo di mantenimento di un figlio maggiorenne e - per quanto ancora interessa - lo ha rigettato nella parte in cui gli aveva imposto il pagamento dell'assegno divorzile, quantificato in € 150,00 mensili, in favore dell'ex moglie MN , con la quale si era sposato il 23 gennaio 1982.

La Corte ha ritenuto che i redditi della M non fossero adeguati a farle conservare un tenore di vita analogo a quello goduto durante il rapporto matrimoniale, tenuto conto che i suoi redditi (di € 21511,00 nel 2010) erano inferiori seppur di poco a quelli del M (di € 30171,00), differenza che peraltro si riduceva al netto delle imposte, e delle spese che essa avrebbe dovuto sostenere per procurarsi la disponibilità di un alloggio; ad avviso della Corte, non rilevavano gli oneri sopportati dal M per la locazione dell'appartamento ove abitava, per il pagamento del residuo del mutuo sulla casa familiare (ancora abitata dalla ex moglie) e per la nascita di un altro figlio dalla convivenza intrapresa con altra persona, essendo quest'ultima dotata di disponibilità economiche.

Avverso questa sentenza il M ha proposto ricorso, illustrato da memoria; la M non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il M ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, mod. dalla legge n. 74 del 1987, per avere la Corte d'appello confermato la

sentenza del Tribunale che aveva attribuito l'assegno divorzile alla ex moglie in ragione di vaghe finalità compensative, senza tuttavia indicare in alcun modo le fonti di prova a dimostrazione della cura e dell'educazione dei figli cui essa si sarebbe prodigata durante la vita matrimoniale, mentre era vero il contrario, poiché era stato lui a seguire maggiormente i figli nella crescita; inoltre, la M disponeva di un reddito fisso da lavoro dipendente (di € 1850,00 mensili) ed aveva ancora in via di fatto la disponibilità della casa coniugale, fino a quando questa sarà divisa tra gli ex coniugi, mentre su di lui incombevano pesanti oneri derivanti dalla nascita di un figlio e dalla convivenza con una donna che, contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, percepiva una modesta retribuzione inferiore a € 800,00.

Il motivo in esame è fondato.

La sentenza impugnata ha giustificato l'attribuzione dell'assegno divorzile in ragione della inadeguatezza dei mezzi a disposizione della M, intesa come inidoneità a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, dimostrata dal pur modesto squilibrio delle condizioni economiche e patrimoniali tra le parti, all'epoca della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Queste argomentazioni collidono con i principi, enunciati da questa Corte (a partire dalla sentenza n. 11504 del 2017, seguita dalla giurisprudenza successiva: tra le più recenti Cass. nn. 2042, 2043, 3015 e 3016 del 2018), secondo cui il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio, di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987, presuppone una verifica giudiziale che si articola necessariamente in due fasi, tra loro nettamente distinte e poste in ordine progressivo dalla norma (nel senso che alla seconda può accedersi solo all'esito della prima,

ove conclusasi con il riconoscimento del diritto): una prima fase, concernente l' "an debeat", il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento della sussistenza, o meno, del diritto all'assegno divorzile fatto valere dall'ex coniuge richiedente; una seconda fase, riguardante il "quantum debeat", improntata al principio della solidarietà economica dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro, quale persona economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost.), che investe soltanto la determinazione dell'importo dell'assegno stesso.

In particolare, il giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi: a) deve verificare, nella fase dell' "an debeat", se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfi le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un "tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio", ma con esclusivo riferimento alla "indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso, desunta dai principali "indici" – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri "lato sensu" imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex

coniuge; b) deve tener conto, nella fase del "quantum debeat", di tutti gli elementi indicati dalla norma: «condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune» e «reddito di entrambi», «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio».

A giustificare l'attribuzione dell'assegno non è, quindi, lo squilibrio o il divario tra le condizioni reddituali delle parti, all'epoca del divorzio, né di per sé il peggioramento delle condizioni del coniuge richiedente l'assegno rispetto alla situazione (o al tenore) di vita matrimoniale, ma la mancanza della "indipendenza o autosufficienza economica" di uno dei coniugi, intesa come impossibilità di condurre con i propri mezzi un'esistenza economicamente autonoma e dignitosa (Cass. n. 23602 del 2017, n. 3015, 3016 e 2042 del 2018).

Infatti, nella fase del giudizio concernente l'"an debeat" (con la quale in nessun modo può essere confusa la fase del "quantum debeat"), il coniuge richiedente l'assegno, per il principio di autoresponsabilità economica, è tenuto quale "persona singola" a dimostrare la propria personale condizione di non indipendenza o autosufficienza economica, sulla base degli indici sopra indicati in via orientativa. Alle condizioni reddituali dell'altro coniuge può aversi riguardo soltanto nell'eventuale fase della quantificazione dell'assegno (unitamente agli altri elementi, di primario rilievo, indicati dalla norma), alla quale è possibile accedere solo nel caso in cui la fase dell'"an debeat" si sia conclusa positivamente per il coniuge richiedente l'assegno.

Ad opinare diversamente si finirebbe per invertire l'ordine logico-giuridico, imposto dalla struttura della norma, tra il criterio di

attribuzione (che è quello dell'inadeguatezza dei mezzi o della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) e i criteri di quantificazione dell'assegno nella stessa norma indicati.

Tra questi ultimi è ricompresa la valutazione dei redditi di entrambi gli ex coniugi nel solo caso in cui – come detto – si sia concluso positivamente il giudizio sull'*an debeat*, il quale da astratto diventa concreto qualora, valutati i suoi redditi, per l'ex coniuge destinatario della domanda di assegno sia sostenibile l'imposizione di un contributo economico integrativo dei redditi dell'altro, al solo fine di consentire a quest'ultimo di raggiungere l'autosufficienza economica.

Il nuovo orientamento è più coerente con il principio di uguaglianza dei coniugi (artt. 29, comma 2, Cost. e 143, comma 2, c.c.) anche nella fase post-matrimoniale che segue quella del rapporto matrimoniale, essendosi superata la concezione paternalistica che, nel passato, imponeva al marito di somministrare alla moglie tutto quanto necessario ai bisogni della vita «in proporzione alle sue sostanze» (come previsto nel testo originario dell'art. 144 c.c.) (Cass. n. 2042/2018).

Analogamente, il criterio del "contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio personale di ciascun coniuge e di quello comune" è indicato nell'art. 5, comma 6, della legge del 1970 ai fini della quantificazione (e non dell'attribuzione) dell'assegno e costituisce pur sempre oggetto di prova nel giudizio, seppure in via presuntiva, di cui è onerata la parte che richiede l'assegno (Cass. n. 3015 e 3016 del 2018). Come rilevato anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 11490 del 1990, se «è richiesto soltanto sulla base del riconoscimento del contributo personale ed economico dato dal

coniuge richiedente al patrimonio dell'altro, senza alcun riferimento all'inadeguatezza dei mezzi dello stesso richiedente [...], l'assegno [divorzile], avendo natura esclusivamente assistenziale, non potrà essere riconosciuto».

La sentenza impugnata è incorsa nella violazione dei principi sopra enunciati, avendo attribuito l'assegno divorzile nella fase dell' "an debeat" sulla base di criteri riguardanti, invece, la quantificazione dello stesso, come la valutazione comparativa dei redditi dei coniugi – tra l'altro sostanzialmente equivalenti, considerando anche i sopravvenuti oneri del M per la nascita di un altro figlio – e il contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare dal coniuge richiedente l'assegno, tra l'altro a prescindere dalla necessaria prova – di cui è onerata la parte richiedente l'assegno – dell'esistenza e dell'entità del suddetto contributo dato dalla M alla vita familiare.

Pertanto, in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata è cassata, restando assorbito il secondo motivo riguardante la valutazione delle disponibilità economiche del M .

La causa, non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da svolgere, può essere decisa nel merito nel senso dell'insussistenza del diritto della M a percepire l'assegno divorzile, non risultando, infatti, una condizione di non autosufficienza economica che potrebbe giustificare l'attribuzione dell'assegno in suo favore.

Le spese dell'intero giudizio devono essere integralmente compensate, in considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale che ha interessato la materia.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,

dichiara non dovuto l'assegno divorzile richiesto da MN; ;
compensa le spese dell'intero giudizio.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le
generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti
menzionati.

Roma, 18 gennaio 2018.

Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa Fabrizia BARONE



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 16 MAR 2018

Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa Fabrizia BARONE

